

N. R.G. 2021/1550



TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA

Reclami Materia Lavoro CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **1550/2021**,

IL TRIBUNALE DI PADOVA

SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Nel procedimento n. 1550 r.g. 2021, introdotto da:

(Avv. _____),

nei confronti di:

Azienda _____ (Avv. _____),

avente ad oggetto:

ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c.,

ha emesso la seguente:

ORDINANZA

rilevato che:

ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del giudice del lavoro che rigettava la sua domanda cautelare diretta ad ottenere una pronuncia che ordinasse all'amministrazione convenuta di assumerla in servizio.

La ricorrente ha esposto di essersi collocata utilmente nella graduatoria per l'assunzione di 190 posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere di cat. D, e di essere stata convocata dall'Azienda per la sottoscrizione del contratto; che però l'amministrazione richiedeva per la sottoscrizione del contratto che la ricorrente si sottoponesse alla vaccinazione anti Sars-Cov 2.

La reclamante afferma l'illegittimità di tale condotta, che si è risolta nella violazione del suo diritto ad essere assunta.

L'Azienda convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo la conferma dell'ordinanza reclamata.

Al fine della decisione della causa, deve essere valutata l'applicabilità alla fattispecie di quanto prevede l'art. 4 d.l. 44/21.

Deve allora rilevarsi che tale disposizione è diretta ad incidere non sul contratto, ma sul rapporto, prevedendo a carico dell'esercente la professione sanitaria – tale deve intendersi certamente l'infermiere – la sospensione del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportino il rischio di diffusione del contagio.

Tale principio, tradotto sul piano del rapporto con i dipendenti, comporta l'alternativa tra l'assegnazione a mansioni diverse, anche inferiori, non comportanti tale rischio ovvero la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.

Che l'inadempimento all'obbligo di vaccinarsi non incida sul contratto è comprovato dal fatto che tale condotta non è assunta dalla legge come giusta causa di risoluzione del rapporto in essere; che la sospensione dal rapporto, comunque eventuale, è temporanea e al momento non va oltre il 31 dicembre 2021; che la sospensione non si produce ope legis, dovendo prima di tutto l'Azienda invitare l'interessato all'effettuazione della vaccinazione ovvero a comprovare l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

La norma, quindi, mostra di voler operare sul momento esecutivo del rapporto e non su quello costitutivo o risolutivo.

Ne deriva dunque che – fermo restando il potere discrezionale dell'amministrazione convenuta di sospendere la ricorrente una volta assunta – nessuna norma di legge facoltizza l'amministrazione a derogare alla graduatoria degli idonei nella fase di assunzione.

Nemmeno può desumersi l'assenza di periculum in mora dalla facoltà di sospensione, che comporta anche perdita della retribuzione, perché il periculum è comunque attestato dalla perdita attuale di prerogative che alla ricorrente spettano in qualità di dipendente e cioè:

il carattere temporaneo della sospensione che non va oltre la data del 31 dicembre 2021, e cioè una data significativamente anteriore rispetto a quella presumibile di accertamento del diritto nel giudizio di merito;

vi è la possibilità, seppur residuale ma comunque da verificare, di assegnare la ricorrente a una mansione che non comporti rischio di diffusione di contagio;

la ricorrente ha comunque diritto allo *spatium deliberandi* accordato dal quinto comma dell'art. 4 d.l. 44/21 per fare richiesta di vaccinazione o per attestare di non essere esentata dalla vaccinazione.

Per tali motivi il reclamo va accolto.

p.q.m.

in riforma dell'ordinanza reclamata ordina all'Azienda di assumere la ricorrente;

condanna l'Azienda a rifondere le spese di causa, che liquida in quanto alla prima fase del giudizio ed in quanto alla fase di reclamo, oltre spese generali, cp e iva.

In Padova, in Camera di Consiglio, li 20.09.21.

Il Presidente rel.

